

08988/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	
Dott. SERGIO MATTONE	- Presidente di sezione -	R.G.N. 2015/2008
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente di sezione -	R.G.N. 4403/2008
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	Cron. 8988
Dott. MICHELE D'ALONZO	- Consigliere -	Rep.
Dott. GIOVANNI SETTIMI	- Consigliere -	Ud. 03/03/2009
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	PU
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Rel. Consigliere -	

Lavoro pubblico - ufficiale giudiziario retribuzione per mansioni superiori giurisdizione e merito
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2015-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;

- **ricorrente** -

contro

SABATINELLI MAURO;

2009

259

- intimato -

sul ricorso 4403-2008 proposto da:

SABATINELLI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato
GRAZIANI GIANFRANCO, rappresentato e difeso
dall'avvocato PANICO ALDO, giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4581/2006 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 08/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO
TOFFOLI;

udito l'Avvocato Aldo PANICO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso incidentale (aga per la differenze retributive
fino al 30/06/98 giurisdizione ago per il periodo
successivo); rinvio per il resto ad una sezione
semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Latina, provvedendo riguardo alla domanda proposta da Mauro Sabatinelli contro il Ministero della giustizia, di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento mansioni superiori a quelle di inquadramento – e precisamente mansioni corrispondenti all’VIII qualifica funzionale e poi alla posizione C3 del nuovo inquadramento professionale – relativamente alle funzioni assegnategli e svolte dal 16.1.1996 di dirigente dell’Ufficio UNEP presso il Tribunale di Latina, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese relative al periodo fino al 30.6.1998 (cfr. il tenore del dispositivo letto in udienza) e rigettava le altre domande.

A seguito di appello del Sabatinelli, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di parziale difetto di giurisdizione (riportando nella narrativa e nel dispositivo la data del 30.9.1998, erroneamente trascritta nel dispositivo in calce alla motivazione della sentenza di primo grado) e accoglieva la domanda limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive correlate alla qualifica e alla posizione economica C2* dal 6.4.2001 al 13.4.2006 (data in cui era stato trasferito ad altra sede).

Il giudice di secondo grado, quanto alla pronuncia sulla giurisdizione, rilevava che, per una parte della domanda, la fattispecie costitutiva, rappresentata dalla esistenza del rapporto di lavoro nelle sue concrete modalità di svolgimento, si collocava temporalmente prima della data che, in base alla disciplina transitoria sul trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione competente.

Riguardo al merito, osservava che con il d.m. 6.4.2001 era stata determinata la pianta organica dell’Unep presso il Tribunale di Latina e così si era resa certa la circostanza che presso tale ufficio erano state organizzate attività riportabili alle posizioni economiche C2 e C3. La semplice lettura dei compiti svolti da Sabatini e le

ammissioni della difesa erariale dimostravano che in effetti erano state richieste e affidate all'appellante mansioni di coordinamento degli ufficiali giudiziari di Latina (4 ufficiali giudiziari C2, 12 C1, 9 B3, 9 operatori B2), con il compimento di tutte le operazioni elencate nell'atto difensivo per il giudizio di appello. In forza delle modifiche introdotte dal c.c.n.l. 16.2.1999, integrato dal contratto integrativo 5.4.2000, e in forza della relativa migliore valorizzazione contrattuale della professionalità, spettava il trattamento economico della posizione C2. Alla stessa sicuramente davano accesso: la redazione dei modelli CUD, lo sviluppo di contabilità e ^{la} preparazione delle buste paga, la continua attività di coordinamento e direzione, lo svolgimento di funzioni ispettive. Tali mansioni non dovevano essere considerate atomisticamente ma valutate nel loro complesso e in relazione al carico di responsabilità professionale, flessibilità e disponibilità che tutte insieme rappresentavano. Infatti hanno diritto la posizione C2 i lavoratori che, con responsabilità diretta, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organizza NEP e compiono tutti atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario (...), quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'Ufficio, nonché i lavoratori cui è affidata la direzione dell'Unità organica Nep.

Osservava poi che, invece, l'appellante non aveva fornito prova adeguata della qualificazione della struttura del Tribunale di Latina come struttura di notevole complessità e rilevanza, sicché non poteva riconoscersi il diritto al trattamento corrispondente alla posizione economica C3.

Il Ministro della giustizia propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il Sabatinelli resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con tre motivi. Ha poi depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.)

2. Ha rilievo pregiudiziale il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura la ritenuta esclusione della giurisdizione ordinaria riguardo alle differenze di retribuzione che sarebbero maturate fino al 30 giugno 1998. Denunciandosi violazione ed errata interpretazione degli artt. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, si assume che, al fine di evitare il frazionamento delle domande tra diverse giurisdizioni, qualora la lesione lamentata dal lavoratore abbia origine da un comportamento del datore di lavoro che si assume permanentemente illecito, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e quindi alla cessazione della permanenza del comportamento. Poiché nella specie tale cessazione è intervenuta dopo il 30.6.1998, la controversia rientra interamente nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il motivo è infondato. Per l'individuazione della giurisdizione avente la cognizione per la domanda in questione deve farsi riferimento al principio, ripetutamente enunciato da queste Sezioni unite (cfr. *ex plurimis*, Cass. S.U. 7 marzo 2003 n. 3512; 29 aprile 2004 n. 8213; 20 aprile 2006 n. 9154, 11560/2007) secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001), che, in occasione del trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ha limitato tale trasferimento alle controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. E in relazione a tale principio non vi è dubbio che, essendo il fatto costitutivo del diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per la prestazione di fatto di mansioni superiori proprio lo svolgimento in tali termini del rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per i periodi del rapporto che si collocano fino alla data del 30 giugno 1998 e la giurisdizione ordinaria per i periodi successivi a tale data, senza che possa giustificatamente invocarsi il principio della rilevanza, nella

STU

ipotesi di fatto illecito permanente, del momento della cessazione della permanenza (Cass. S.U. 27 gennaio 2005 n. 1624; 19 ottobre 2006 n. 22425). Deve ritenersi quindi la giurisdizione del giudice amministrativo per la parte di domanda in considerazione.

4. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 147 d.P.R. n. 1229/1959, del d.P.R. n. 44/1990, della legge n. 42/1992, del d.P.C.M. 4.10.2000, del d.m. 6.4.2001, del d.lgs. 29/1992 (ora d.lgs. 165/2001); del c.c.n.l. per il comparto ministeri 16.2.1999 e del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia 5.3.2000. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le funzioni svolte dal ricorrente fossero ascrivibili alla posizione economica C2 in base al sistema di classificazione del personale di cui al c.c.n.l. 16.2.1999, come integrato dal c.c.i.l. 5.4.2000 e seguito del d.m. 6.4.2001 sulle piante organiche. Nella illustrazione del motivo, richiamata la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente istituita dal d.p.r. 1229/1959, il sistema di classificazione del personale di cui legge n. 312/1980 e al d.P.R. n. 44/1990, il cui profilo n. 293 di collaboratore Unep prevedeva tutti i compiti di un ufficiale giudiziario dirigente (VII qualifica funzionale); richiamata la classificazione del personale nelle tre aree A, B, C, di cui al c.c.n.l. del 1999, di cui quella C articolata nelle posizioni economiche C1, C2 e C3 (corrispondenti alle precedenti qualifiche VII, VIII e IX), e i profili definitivi di queste ultime; ricordato che il Sabatinelli, in quanto collaboratore UNEP della VII qualifica funzionale era confluito nella posizione economica C1; si deduce che il contratto integrativo 5.4.2000 – contrariamente a quanto immotivatamente e illogicamente ritenuto dalla sentenza impugnata – non deroga al contratto nazionale né potrebbe validamente farlo (stante la sanzione di nullità di cui all'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 29/1993, ora art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001), anche se l'art. 13, comma 5, del c.c.n.l. ha rimesso a ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa, l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle Aree,

in relazione alle proprie esigenze organizzative. Di fatto il contratto integrativo 5.4.2000 ha operato una completa revisione del sistema di classificazione del personale, individuando specifiche figure professionali prefiguranti percorsi di mobilità verticale articolati su varie posizioni economiche. Ciò avviene, però, “fermi restando i requisiti per l’inquadramento del personale nelle Aree e i principi sui passaggi interni indicati dall’art. 15 del c.c.n.l. e delle declaratorie dell’all. A del c.c.n.l.” (art. 22, comma 2). Il contratto integrativo ha previsto anche la corrispondenza tra vecchi e nuovi profili; in particolare il collaboratore Unep, quale era il Sabatinelli, è confluito nella figura professionale dell’ufficiale giudiziario C1, chiamato a svolgere i seguenti compiti. “(...) tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore; (...) nell’ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo – contabile, (...) attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’Ufficio N.E.P. ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria od opportuna l’ulteriore articolazione”.

In questo quadro, la considerazione delle nuove posizioni economiche C2 e C3 introdotte, insieme con la indicazione delle relative mansioni, da parte del contratto integrativo, non può avvenire a prescindere da quanto stabilito dall’art. 15 del c.c.n.l., che nel disciplinare i passaggi interni, dispone che, modificati i contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne, il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area sarà possibile nei limiti dei posti di cui ai contingenti e all’esito delle procedure selettive. In altri termini il ricorrente addebita al giudice di merito di non avere adeguatamente considerato che la modifica delle dotazioni organiche (di tutti gli uffici italiani) era stata disposta in vista delle cosiddette riqualificazioni del personale e che le nuove posizioni C2 e C3 della

STU

figura professionale dell'ufficiale giudiziario erano state configurate solo in vista dell'espletamento delle procedure selettive interne previste dal contratto.

5. Poiché il motivo è stato formulato con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e in concreto è stata denunciata la violazione di norme di diritto e di contratti collettivi, deve rilevarsi che non è ammissibile la deduzione della violazione anche del contratto collettivo integrativo 5.4.2000 per i dipendenti del Ministero della giustizia, poiché, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto decreto legislativo, con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 16059/2004, 20599/2006, 6435/2007, 4505/2008). Deve anche rilevarsi che il quesito di diritto formulato a conclusione della illustrazione del motivo in ottemperanza all'art. 366 bis c.p.c. (disposizione effettivamente applicabile nella specie *ratione temporis*) focalizza la portata di tutte le complesse deduzioni della parte espositiva del motivo mediante la tesi che, sulla base di tutta la (invocata) normativa legale e contrattuale collettiva, i collaboratori Unep già appartenenti alla VII qualifica funzionale e quindi correttamente inquadrati in base al c.c.n.l. 16.2.1999 nell'area C, posizione economica C1, possano conseguire la posizione economica C2, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, solo attraverso le c.d. procedure di riqualificazione. In effetti il tenore letterale del quesito (che utilizza anche i termini "inquadrare" e "decorrenza giuridica") non sarebbe attinente all'effettivo oggetto del giudizio, visto che il Sabatinelli non ha fatto valere il diritto ad un superiore inquadramento ma solo il diritto alla retribuzione corrispondente ad una posizione di inquadramento superiore in forza dello svolgimento

STL

di fatto delle relative mansioni. Peraltro il motivo è esaminabile nel merito riguardo alla tesi, ricavabile valorizzando una interpretazione del quesito consona al tenore sul punto della parte espositiva del motivo, secondo cui non potrebbe ritenersi rilevante e utile neanche ai fini economici lo svolgimento di mansioni (superiori) corrispondenti a quelle di cui alle declaratorie del contratto integrativo le posizioni economiche C2 (e C3) del personale Unep.

Sotto tale profilo deve subito rilevarsi che il giudice di merito ha chiaramente interpretato il contratto collettivo integrativo 5.4.2000 nel senso che lo stesso contiene una revisione dell'inquadramento del personale Unep, con una migliore valorizzazione della professionalità e la precisazione, in particolare, del tipo di mansioni corrispondenti alla posizione C2. Poiché il motivo non è valorizzabile, per le ragioni sopra indicate, a contestazione della interpretazione dell'accordo integrativo fornita dal giudice di merito, in difetto di censure di violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti o di vizio di motivazione, risulta del tutto ingiustificata la tesi della inutilizzabilità del sistema di classificazione delle mansioni di cui al contratto integrativo stesso ai fini della deduzione dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e del conseguente diritto alla retribuzione corrispondente in applicazione dei principi dettati, nel pubblico impiego privatizzato, dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001 (su cui cfr. Cass. n. 91/2004, 9130/1997, 13877/2007; Cass. S.U. n. 25837/2007). D'altra parte, le deduzioni della parte ricorrente in tema di possibile nullità delle clausole sull'inquadramento del contratto integrativo non risultano prospettate in maniera chiara e in sostanza la nullità può ritenersi ipotizzata solo in relazione alla ipotesi interpretativa, estranea alla presente controversia, della possibilità di un passaggio dei dipendenti a un livello superiore di inquadramento al di fuori delle previste procedure di riqualificazione. Peraltro, questa Corte ha già ritenuto

STU

recentemente la rilevanza dello svolgimento delle mansioni corrispondenti ai livelli (nella specie C3) di inquadramento degli ufficiali giudiziari delineati dal contratto integrativo 5.4.2000, sia pure solo a partire dalla data della individuazione da parte del Ministero del posto di dirigente dell'ufficio Unep in questione come corrispondente uno dei nuovi livelli conseguibili (Cass. n. 27018/2008; cfr. anche Cass. 21280/2006).

6. Il secondo motivo denuncia motivazione omessa e insufficiente circa un punto decisivo. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, senza adeguata motivazione, ha ritenuto in sostanza che il contratto collettivo integrativo avesse assegnato il profilo professionale dell'ufficiale giudiziario dirigente di uffici giudiziari non di particolare rilevanza o complessità all'area C posizione economica C2 (determinando a partire dalla sua efficacia lo svolgimento di mansioni superiori). Così non si è tenuto presente che proprio il contratto integrativo prevede per la figura dell'ufficiale giudiziario C1 anche la direzione di unità organica nell'ambito dell'ufficio NEP ovvero di questo nel suo complesso quando per le sue dimensioni non ne sia necessaria e opportuna l'ulteriore articolazione. Inoltre non è stato considerato che nella specie il potere di coordinamento del personale dell'ufficio non arrivava al livello di una direzione costituente vera e propria gerarchia tra i vari dipendenti di un ufficio, e che tutti gli uffici NEP dopo la modifica delle dotazioni organiche avevano continuato ad operare con lo stesso numero di addetti, fatto che comportava la permanenza delle precedenti mansioni fino al compimento delle procedure di riqualificazione interna del personale. Inoltre la progressione degli ufficiali giudiziari C1 all'interno dell'area C è stata intesa dalle parti sociali come il risultato di un procedimento che vede la selezione dei più meritevoli in base a criteri prestabiliti e al superamento di prove oggettive di esame.

7. Il motivo non merita accoglimento. La parte formalmente espositiva e illustrativa del motivo contiene una serie di critiche di vario genere al giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito che per la maggior parte non trovano corrispondenza nel

conclusivo quesito, il quale focalizza la censura del motivo nella doglianza che giudice di merito, nel momento in cui ha preso ⁱⁿ considerazione il contratto collettivo integrativo, non ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni di validità contemplate dall'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, e, quanto alla modificazione delle piante organiche, non ha appurato quali fossero le condizioni per conseguire la posizione economica C2 e di conseguenza la data di decorrenza di tale posizione economica. Stante la prescrizione di anche formale chiarezza della formulazione delle censure di vizio di motivazione dettata dall'art. 366 bis, seconda parte, c.p.c. – in relazione ^{la} cui è stato precisato che tali censure devono contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 20603/2007; Cass. 4309/2008, 8897/2008) – l'esame del motivo non può che focalizzarsi sui vizi puntualizzati con il quesito conclusivo.

Deve allora rilevarsi che la doglianza relativa alla mancata verifica della sussistenza di eventuali ragioni di nullità del contratto integrativo innanzitutto pecca di genericità, stante la pluralità di vincoli posti dall'art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. Né può ritenersi che il giudice di merito debba anche d'ufficio procedere ad un accertamento relativo a tutte le possibili ragioni di nullità di un contratto, anche perché in genere le circostanze produttive della nullità di un atto giuridico si atteggiano a fatti impeditivi, con conseguente onere della prova a carico della parte che li invochi (art. 2967, secondo comma, c.c.). L'altra parte del quesito si ricollega evidentemente alla tesi accennata nella parte argomentativa del motivo secondo cui la classificazione delineata al contratto integrativo potrebbe avere rilevanza solo ai fini della promozione a livelli di inquadramento superiore in attuazione delle previste prove selettive. Si tratta di tesi che avrebbe dovuto eventualmente essere articolata con riferimento specifico al tenore effettivo del contratto integrativo, che avrebbe dovuto essere puntualizzato dal ricorrente al fine di evidenziare un vizio di motivazione; della tesi stessa comunque

avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto anche il possibile fondamento giuridico, in rapporto alle disposizione di legge circa la rilevanza ai fini retributivi dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento.

8. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione di norme di diritto nella parte in cui è stata condannata l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive fino al 13.4.2006, ultimo giorno del servizio prestato dal Sabatinelli presso il Tribunale di Latina, mentre avrebbe dovuto fare riferimento al *petitum* e quindi alla data di deposito del ricorso introduttivo (11.4.2002), stante anche l'inammissibilità di azioni in futuro.

9. Il motivo non è fondato.

Il giudice d'appello ha evidentemente interpretato la domanda di condanna generica al pagamento delle differenze retributive come riferita anche all'ulteriore maturazione della relativa fattispecie nel corso del giudizio. Il ricorrente, non deducendo ultrapetizione, non mette in discussione tale interpretazione in se stessa ma, in sostanza, deduce la inammissibilità della estensione della domanda a fatti e diritti concretizzatisi successivamente alla domanda. Si tratta evidentemente di tesi infondata, essendo al contrario pacifica nella prassi giurisprudenziale l'estensibilità della domanda agli effetti prodotti nel corso del giudizio da una fattispecie di tipo continuativo in atto al momento della proposizione della stessa (con formulazione, ad esempio, di domande estese alle retribuzioni, rendite, ratei locatizi "maturandi"). In tema di risarcimento del danno, poi, una analoga estensione costituisce la norma. Peraltro tale estensione risponde sia all'interesse della parte che a esigenze di economia di giudizi, e non pregiudica il diritto di difesa della controparte, sia perché manca l'introduzione nel giudizio di tematiche del tutto nuove, sia perché le decadenze procedurali relative alle allegazioni e alle richieste probatorie non si estendono alle esigenze difensive dipendenti dallo scorrere del tempo, dalla verifica di nuovi fatti rilevanti e dalla modifica di quelli preesistenti. E' poi evidente l'inconferenza della problematica

STY

relativa alla ammissibilità di condanne in futuro, relative cioè a diritti maturati solo successivamente alla decisione.

10. Il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando il vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censura la sentenza per avere ritenuto non adeguatamente provata la qualificazione della struttura UNEP del Tribunale di Latina come struttura di notevole complessità e rilevanza, nonostante la composizione della pianta organica stabilita dalla stessa amministrazione (34 unità, di cui 8 operatori giudiziari B2, 9 ufficiali giudiziari B3, 12 ufficiali giudiziari C1, 4 ufficiali giudiziari C2, e un ufficiale giudiziario C3 al vertice e alla dirigenza), il fatto che il Tribunale di Latina fosse collocato al 9° posto della graduatoria nazionale per carichi di lavoro, importanza e pianta organica, e la circostanza che il ricorrente era stato inserito nella graduatoria nazionale degli ufficiali giudiziari C3 (nell'ambito di procedure di selezione in stato di avanzata esecuzione ma non completate, nel cui ambito il Sabatinelli aveva già completato il corso e presentato la tesi).

11. Il motivo non merita accoglimento, considerato che la contestata valutazione del giudice di merito non può ritenersi illogica, in quanto ai fini della qualificazione del livello di astratta inquadrabilità delle mansioni svolte di fatto non poteva assumere rilevanza decisiva ed esauriente la configurazione dell'organico secondo la pianta organica, dovendo piuttosto farsi riferimento al sistema di organizzazione della struttura come esistente di fatto e alla relativa ripartizione delle funzioni. Quanto alle altre circostanze dedotte, deve rilevarsi che manca il riferimento alle fonti probatorie relative, necessario per evidenziare la sussistenza di un vizio di motivazione su fatti decisivi.

12. Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo all'accoglimento della domanda con decorrenza dalla data del decreto ministeriale di individuazione della nuova pianta organica, invece che dalla data del 16.1.1996 di attribuzione delle funzioni di dirigente o dal 5.4.1990, data della vigenza del d.P.R. 17.1.1990 n. 44 con il quale egli era stato inquadrato nella ex

sty

qualifica VIII, poi posizione economica C3, della figura professionale di ufficiale giudiziario area funzionale C. Ai fini del giusto contemperamento tra quantità e qualità del lavoro prestato e retribuzione, ex art. 36 Cost., doveva ritenersi sufficiente la prova (o il riconoscimento, come nella specie) che il lavoratore aveva svolto nella loro pienezza le attribuzioni e mansioni superiori, sicché rilevava che il fatto che il dott. Sabatinelli era stato nominato dirigente dell'Unep di Latina il 16.1.1996, svolgendo fino alla data del trasferimento a Roma (13.4.2006) dette funzioni e mansioni e, comunque, che nell'aprile 1990 era diventato per lui operante il nuovo sistema classificatorio di cui al c.c.n.l. del 1999, come integrato dal contratto integrativo 5.4.1990.

13. Il motivo è inammissibile per quanto riguarda il periodo fino al 30.6.1998 in relazione al dichiarato difetto di giurisdizione su tale parte di domanda. Per il periodo successivo è inammissibile poiché basato su un'esposizione che è poco chiara e in alcuni punti (come l'asserzione del conseguimento della qualifica VIII e della posizione C3) in contrasto con tutte le altre risultanze di causa, e che culmina nella formulazione di un "quesito" che non fornisce affatto gli elementi previsti dall'art. 366 bis, ultima parte, c.p.c., consistendo in sostanza nella affermazione della generica tesi che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere puntualmente all'accertamento del fatto decisivo relativo alla decorrenza della posizione economica *de qua*.

In conclusione, ambedue i ricorsi devono essere rigettati.

Dato l'esito del giudizio, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 3 marzo 2009.

Il Consigliere est.

Saverio T. [firma]

Il Presidente

[firma]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi **16 APR. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista